REGOLAMENTO D'ISTITUTO

TITOLO II ASSEMBLEE DI STUDENTI

Disciplina comune

Art. 19 Convocazioni e relative modalità

1. Le convocazioni delle assemblee ordinarie vengono disposte dal dirigente scolastico su richiesta:

 della maggioranza dei componenti il comitato studentesco, relativamente alle assemblee d'istituto e alle riunioni del comitato medesimo;

 dei rappresentanti di classe, relativamente alle assemblee di classe;

 dei rappresentanti di tutte le classi che ne fanno parte o di almeno un terzo dei loro coordinatori, relativamente alle assemblee di corso.

2. Le richieste contenenti l'ordine del giorno, con l'indicazione delle ore di adunanza, devono essere presentate al dirigente scolastico o suo delegato almeno cinque giorni prima della data richiesta dell'assemblea, tranne casi di particolare urgenza.

3. Il dirigente scolastico, per casi di particolare necessità o urgenza, può convocare di propria iniziativa, o su esplicita richiesta della componente studentesca, assemblee straordinarie,anche senza l'osservanza dei termini indicati.

Art. 20 Svolgimento dei lavori

2. Le assemblee e le riunioni di studenti devono avere ordinato svolgimento e devono consentire la libera e democratica espressione dei partecipanti. Possono essere interrotte, dal dirigente scolastico o suo delegato, in qualunque momento, ove se ne constati l'irregolare svolgimento.

3. Durante l'orario di lezione non sono consentite assemblee e riunioni concomitanti, salva specifica autorizzazione del dirigente scolastico.

4. Sono consentite assemblee o riunioni fuori dall'orario di lezione alle condizioni previste dal presente regolamento.

5. Le assemblee e le riunioni in orario di lezione si svolgono nel limite massimo di due ore, tranne che si tratti di assemblee d'istituto.

Art. 21 Deliberazione e verbalizzazione

1. Le deliberazioni delle assemblee e delle riunioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

2. Delle assemblee degli studenti e delle riunioni del comitato studentesco viene redatto verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal verbalizzante, preventivamente designati dai partecipanti. Il verbale è consegnato al dirigente scolastico.

Art. 22 Responsabilità

Coloro che partecipano alle assemblee o alle riunioni rispondono solidalmente per danni causati a cose o persone ad opera dei partecipanti.

<u>Disposizioni particolari</u>

Comitato studentesco

Art. 23 Costituzione e composizione

1. Il dirigente scolastico, dopo le elezioni annuali dei rappresentanti di classe, convoca in assemblea gli eletti perché

esprimano il comitato studentesco d'istituto. Detta assemblea determina il numero dei membri da eleggere e le modalità di elezione.

2. Fanno parte del comitato i/le rappresentanti di classe, di istituto, uno studente per ogni attività studentesca avviata nell'anno scolastico e ufficializzata nel P.O.F. (giornale, cinema, teatro, tutoring, gruppi musicali, attività sportive, ecc.).

Art. 24 Funzioni

1. Il comitato formula richieste, esprime pareri e propone iniziative ai competenti organi della scuola. In particolare:

a) richiede l'assemblea d'istituto definendone l'ordine del giorno;

b) richiede al dirigente scolastico la consultazione generale degli studenti in caso di decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, sentiti i rappresentanti di classe;

c) esprime pareri e formula proposte sulle attività e sull'organizzazione della scuola;

d) propone iniziative volte a favorire l'accoglienza e la integrazione degli studenti stranieri e disabili;

e) propone iniziative volte a promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica o a rimuovere situazioni di disagio;

f) propone iniziative complementari e integrative tra quelle indicate nella direttiva ministeriale n. 133 del 3/4/96;

g) propone ogni altra iniziativa ritenuta utile per la comunità scolastica.

h) Il comitato garantisce l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto e di ogni altra adunanza di studenti da esso promossa o richiesta, anche se tenute fuori dell'orario di lezione.

Art. 25 Riunioni ordinarie

1.Al comitato è concessa una riunione mensile ordinaria in orario di lezione. 2.Le riunioni non possono essere richieste sempre per lo stesso giorno della settimana e le stesse ore della giornata di lezione durante l'anno scolastico. Non sono consentite riunioni nel mese conclusivo delle lezioni.